

Il presente formulario è da inviare via e-mail a:  
[sgc@ti.ch](mailto:sgc@ti.ch)

## INTERPELLANZA (art. 97 LGC)

### ARP: nuovo mandato da revocare

Presentata da: **Sabrina Gendotti e Maddalena Ermotti-Lepori**

Data: **5 novembre 2021**

### **Motivazione riguardo l'interesse pubblico e l'urgenza**

[cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]

L'urgenza è data dal fatto che l'errata modifica legislativa entrerebbe in vigore il 1° gennaio 2022. Pertanto, occorre che il Consiglio di Stato revochi immediatamente il mandato che intenderebbe conferire alle Autorità di Protezione.

Anche l'interesse pubblico è senz'altro dato, come emerge dalla lettura del testo dell'interpellanza.

### **Testo dell'interpellanza**

#### **Premesse**

1. Con lettera 22.09.2021 il Consiglio di Stato ha avvisato i Presidenti delle Autorità Regionali di Protezione che a partire dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore l'Ordinanza federale sull'aiuto all'incasso (OAInc).
2. Il Consiglio di Stato ha stabilito che a livello cantonale, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento cantonale della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (ROPMA), l'aiuto all'incasso definito all'art. 131 Codice civile (CC) rientra nelle competenze delle Autorità di Protezione.

#### **Considerazioni**

3. Il Consiglio di Stato non si è accorto che la base legale su cui poggia l'art. 7 ROPMA, ossia l'art. 131 CC è stata cambiata dal 1° gennaio 2017 quando il legislatore federale ha tolto la competenza alle Autorità di Protezione in materia di aiuto all'incasso, demandando tale compito agli uffici specializzati designati dal Cantone.
4. Si deve pertanto constatare che l'attuale art. 7 ROPMA non è più valido ed è illegale laddove designa ancora le Autorità di Protezione quale autorità competente in materia di aiuto all'incasso.
5. Oltre alla mancanza di competenza di legge, le Autorità di Protezione non sarebbero neppure in grado di svolgere tale importante e delicato nuovo compito federale definito da 24 articoli di legge. Mancano i supporti informatici, le informazioni circa gli anticipi alimenti erogati dal Cantone e le risorse di personale già formato all'incasso in Svizzera e all'estero.
6. D'altra parte, si porrebbero avere dei possibili conflitti di imparzialità o quantomeno di opportunità nell'ambito di una stessa procedura: da una parte chiamate a risolvere i conflitti tra genitori e in contemporanea procedere all'incasso forzato a favore di uno contro l'altro.

7. Sul territorio del Cantone avremmo 16 Autorità competenti, con l'evidente frammentazione e interruzione di competenza nel caso di cambiamento di domicilio, come previsto dall'art. 5 OAlnc.
8. Da ultimo, ma non per ultimo, nessun altro Cantone della Svizzera, nel rispetto delle competenze fissate dall'art. 131 del Codice civile, ha previsto che siano le Autorità di Protezione l'ufficio specializzato competente.
9. Osservando i servizi attualmente offerti dal Cantone, si ritiene che l'ufficio cantonale anticipo alimenti, facente parte dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) sia l'ufficio che meglio potrebbe svolgere i compiti previsti dal legislatore federale.

Pertanto, in considerazione di quanto precede, si chiede al Consiglio di Stato:

1. Non ritiene opportuno revocare immediatamente il mandato conferito alle Autorità di protezione?
2. Non ritiene opportuno modificare immediatamente l'art. 7 ROPMA adeguandolo all'art. 131 CC?
3. Non ritiene opportuno conferire mandato di Ufficio specializzato previsto dall'art. 131 CC all'USSI, quale unico ufficio competente per tutto il Cantone Ticino per l'aiuto all'incasso come da art. 2 dell'OAlnc a partire dal 01.01.2022?